



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 17/07/2026

SINDACO
SINDACO

Oggetto:

DIVIETO TEMPORANEO DI STAZIONAMENTO, SOSTA DI MEZZI FINALIZZATA AL PERNOTTAMENTO O INSEDIAMENTO TEMPORANEO DI PERSONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

SINDACO

Premesso che:

- sono pervenute all'Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale numerose segnalazioni riguardanti l'utilizzo improprio di aree pubbliche e private aperte al pubblico mediante forme di campeggio, bivacco, attendamento e accampamento effettuate con caravan, roulotte, autocaravan, camper, veicoli attrezzati e manufatti di fortuna;
- in diverse occasioni si è reso necessario l'intervento della Polizia Locale per ripristinare condizioni di sicurezza, decoro e corretta fruizione degli spazi pubblici;

Considerato che:

- Il Comune di Schio è tenuto a garantire la tutela del decoro urbano, della sicurezza urbana, dell'igiene pubblica e della salute dei cittadini, nonché la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici;
- l'occupazione impropria di aree pubbliche mediante campeggio, bivacco o accampamento determina frequentemente situazioni di degrado urbano, abbandono di rifiuti, problematiche igienico-sanitarie, ostacolo alla circolazione e utilizzo improprio di parcheggi e aree destinate alla collettività;
- tali fenomeni possono generare tensioni sociali e compromettere la sicurezza dei cittadini, incidendo negativamente sulla qualità urbana e sul decoro della città;
- la sosta prolungata di veicoli in strada adibiti a dimora di persone (autocaravan, furgoni...) e la presenza stanziale di gruppi di persone determinano un innalzamento del livello di attenzione dei cittadini e delle categorie economiche presenti nelle aree interessate da tali insediamenti "di fatto";
- che detti fenomeni determinano un aggravio delle attività di controllo e monitoraggio da parte della Polizia Locale, in primis e delle altre Forze di Polizia, con ripetuti accertamenti da porre in essere conformemente a quanto disciplinato da vigente Regolamento di Polizia Urbana e Codice Civico;
- il Comune di Schio mette già a disposizione degli utenti di caravan, roulotte, camper e autocaravan apposite aree attrezzate destinate alla sosta temporanea, ubicate presso la località Cerbaro e in Via Cardatori, idonee ad accogliere tali mezzi e dotate dei servizi necessari;
- la presenza di tali aree dedicate consente di soddisfare le esigenze di sosta dei veicoli ricreazionali senza arrecare pregiudizio al decoro urbano, alla sicurezza pubblica, all'igiene e alla corretta fruizione degli spazi pubblici;

Rilevato che:

- l'articolo 39 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana vieta comportamenti incompatibili con il decoro, la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi pubblici;
- l'articolo 41 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana dispone che è vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private senza l'autorizzazione del Comune e prevede l'allontanamento delle persone e la rimozione dei veicoli;

Ritenuto che:

- le richiamate dinamiche comportamentali di gruppi di persone sono costanti e ripetitive nel tempo,

pur nelle diversità di spazi, strade, aree di sosta e parcheggio, suscitando fin dal loro arrivo telefonate dei cittadini alle Forze di Polizia volte a segnalare il fenomeno ed evidenziare situazioni quali l'abbandono al suolo di rifiuti, con grave pregiudizio in materia ambientale e sanitaria;

- detti fenomeni determinano un aggravio delle attività di controllo e monitoraggio da parte della Polizia Locale, in primis e delle altre Forze di Polizia, con ripetuti accertamenti da porre in essere conformemente a quanto disciplinato da vigente Regolamento di Polizia Urbana e Codice Civico;
- è necessario adottare un provvedimento temporaneo volto a prevenire situazioni di degrado urbano, a tutelare la sicurezza urbana, la salute e l'igiene pubblica, nonché a garantire la corretta destinazione e fruizione degli spazi pubblici;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e su tutto il territorio comunale:

- 1) Su aree pubbliche, private ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico passaggio è vietato la sosta o stazionamento di caravan, roulotte, camper, autocaravan e veicoli comunque attrezzati quando la stessa sia finalizzata al pernottamento, all'insediamento temporaneo o stabile di persone o allo svolgimento di attività assimilabili al campeggio, al di fuori delle aree attrezzate individuate dal Comune presso la località Cerbaro e Via Cardatori o di altre aree eventualmente autorizzate.
- 2) È vietato collocare stabilmente nelle aree pubbliche materiali, suppellettili, effetti personali, attrezzature o installazioni riconducibili ad attività di campeggio, bivacco o accampamento.
- 3) È vietato utilizzare spazi pubblici o aperti al pubblico per finalità abitative o comunque incompatibili con la destinazione propria delle aree.

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- le aree espressamente destinate e autorizzate dal Comune per la sosta dei veicoli ricreazionali;
- le manifestazioni, iniziative ed eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- le situazioni di emergenza o protezione civile autorizzate dalle competenti autorità.

DISPONE

In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra, il comportamento vietato sarà punito ai sensi dell'art. 650 C.P. con deferimento alla competente A.G..

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza.

In caso di violazione, venga ordinata l'immediata cessazione della condotta vietata, l'allontanamento delle persone, la rimozione senza ritardo dei veicoli con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché il sequestro dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in caso di reiterazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla Legge 125 del 24 luglio 2008 e dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del Decreto Legge 14 del 20 febbraio 2017, in caso di inottemperanza all'ordine impartito si darà esecuzione d'ufficio alla rimozione dei veicoli con spese a carico degli interessati senza pregiudizio per l'azione penale. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Schio, sul sito istituzionale dell'Ente e resa nota mediante ogni altra forma ritenuta opportuna.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in applicazione al D.Lgs. 104/2010 per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in applicazione al D.P.R. 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60

giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..

Schio, 17/07/2026

Sindaco
MARIGO CRISTINA

(Documento firmato digitalmente)